

STATUTO

TEMPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE PIAZZA ALDO
MORO 2

Numero REA: CE - 347431

Codice fiscale: 04691910618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n.8174

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, ed a mutualità prevalente, denominata "**TEMPUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro Quinto del codice civile e, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 codice civile, dalle norme previste dalla legge in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 SEDE LEGALE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di **Caserta (CE)**.
La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria né succursale, anche altrove.
La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 codice civile.

ARTICOLO 3 DURATA

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2060.
Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.
La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:
1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 6 - SCOPO ED OGGETTO

La Cooperativa con riferimento ai requisiti si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale, con gestioni separate, attraverso:

- * la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 della legge n. 381/1991, lettera a);

- * lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 della legge n. 381/1991, lettera b);

sussistendo e preservando un collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e di tipo b), come di seguito elencate.

Le attività ed i servizi del tipo a) e b) L. n. 381/1991 sono svolte in maniera coordinata e sinergica, col necessario collegamento funzionale tra loro, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia, ed in ogni caso prevedendo la sintesi funzionale degli ambiti di azione mediante, a titolo non esaustivo, attraverso percorsi di formazione lavorativa che, a partire dalla presenza di competenze trasversali e specialistiche nei vari servizi di tipo a), possono condurre sia alla realizzazione di inserimenti lavorativi nelle attività di tipo b), sia all'attivazione di convenzioni e tirocini di formazione o inserimento presso le aziende del territorio, nonché mediante lo svolgimento delle attività di prestazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) strutturati e finalizzati nel contempo all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate ex art. 1 lett. b) della legge. Il sistema contabile verrà ordinato in modo tale da tenere distinti i due ambiti di azione della lett. a) e lett. b) dell'art. 1 I. n. 381/1991 al fine della dimostrazione del raggiungimento di dette finalità ed anche per la corretta applicazione delle provvidenze e misure agevolative proprie previste dalla disciplina vigente.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa si propone la gestione dei seguenti servizi:

- ludoteche per la prima infanzia, centri diurni polifunzionali, servizi per bambini da 0 a 3 anni, quali nidi e micro nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido (spazio per bambini/ne, centri per i bambini e le famiglie);
- strutture residenziali per minori, quali case famiglia, comunità educative, comunità alloggio, comunità di pronta e transitoria accoglienza, gruppi appartamento;
- strutture residenziali per donne in difficoltà, quali comu-

nità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, case di accoglienza per donne maltrattate, case protette per donne vittime di tratta e/o di sfruttamento;

- strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, quali centri sociali polifunzionali, gruppi appartamento, comunità alloggio, case albergo, residenze sanitarie assistite ed altre strutture similari;
- strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, quali centri sociali polifunzionali, gruppi appartamento, comunità alloggio, comunità tutelari per persone non autosufficienti, comunità terapeutico-riabilitative ed altre strutture similari;
- strutture residenziali per adulti con disagio psichico, quali gruppi appartamento, case alloggio, gruppi di convivenza ed altre strutture similari;
- strutture terapeutiche intermedie residenziali e semiresidenziali per i disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza;
- strutture residenziali per persone con problematiche psico-sociali (ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ex tossicodipendenti, persone o nuclei familiari senza fissa dimora, immigrati, rifugiati etc.), quali case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento e strutture similari;
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenza patologica, quali comunità terapeutico-riabilitative e comunità pedagogico-riabilitative;
- assistenza domiciliare socio-sanitaria a favore di anziani, disabili, minori ed altri soggetti in condizione di fragilità;
- assistenza scolastica di base e specialistica a favore di alunni con disabilità;
- educativa domiciliare a favore di minori con disagio socio-familiare;
- servizi di supporto alla genitorialità;
- servizi di mediazione familiare;
- assistenza ospedaliera diurna e notturna;
- assistenza infermieristica e sanitaria domiciliare;
- progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati a favore di soggetti fragili (anziani, disabili, minori, persone con disagio psichico etc.);
- servizi di telemedicina e telesoccorso;
- servizi di trasporto sociale;
- servizi di telefonia sociale; unità mobili di strada; segretariato sociale; turismo sociale;
- centri anti violenza per l'ascolto, il sostegno psicologico e la consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza e/o per l'inserimento delle stesse in strutture protette;
- centri di ascolto e di consulenza per il contrasto delle dipendenze (tossicodipendenza, alcoldipendenza, ludopatie) e

di orientamento verso i pertinenti servizi pubblici e privati (Ser.T, centri diurni, comunità terapeutiche, comunità pedagogico-riabilitative etc.);

- centri di ascolto e di supporto psicologico ai soggetti con disturbi del comportamento alimentare e percorsi di accompagnamento presso strutture sanitarie, quali ambulatori, day hospital o day service, oppure presso strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali;
- centri di ascolto, di informazione e di orientamento a favore di migranti e di richiedenti asilo;
- mediazione culturale;
- gestione di biblioteche, mediateche, archivi, servizi museali ed altre attività similari; gestione sportelli Informagiovani; gestione strutture sportive, ludico-ricreative, centri polifunzionali, centri socio-educativi ed altri contesti similari;
- gestione risorse umane per conto terzi;
- corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
- gestione servizi di pubblica utilità (manutenzione aree verdi, pulizia arenili, controllo e salvaguardia ambiente, parcheggi, sorveglianza e custodia siti di interesse storico-archeologico etc.), principalmente attraverso l'impiego di soggetti svantaggiati, per favorirne l'inclusione attiva e la piena occupazione;
- pulizia e manutenzione diverse tipologie di immobili (uffici pubblici e privati, scuole, strutture sanitarie, strutture sociali, studi professionali etc.);
- servizi di trasporto e facchinaggio per enti pubblici e privati;
- preparazione e consegna pasti;
- gestione mense pubbliche e private;
- organizzazione convegni, seminari, manifestazioni ed ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- svolgimento attività culturali, editoriali, informatiche ed ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà:

- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
- partecipare a consorzi o società operanti in analoghi settori e con medesime finalità;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge;
- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione

di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;
- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie.

Soci lavoratori

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/1991.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova (a norma art. 2527 c.c.)

Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. I diritti e gli obblighi dei soci in prova sono demandati ad apposito regolamento.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soci volontari

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Soci fruitori

Possono inoltre essere soci - c.d. soci fruitori - le persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall'organo di amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno dell'Associazione, ma è permesso loro di assistere alle Assemblee dei soci.

Soci persone giuridiche

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o

private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-

municarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 9 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna non può essere inferiore al minimo previsto per legge.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari al minimo previsto per legge.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ammissione. Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore

nominale superi la somma di centomila euro.

ARTICOLO 11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ARTICOLO 12 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ARTICOLO 14 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;

	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. ARTICOLO 15 ESCLUSIONE L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del socio: 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 3. nel caso indicato all'articolo 2531; 4. nei casi previsti dall'articolo 2286; 5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. ARTICOLO 16 MORTE DEL SOCIO In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	

ARTICOLO 17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particola-

ri rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 19 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446

c.c. Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ARTICOLO 20 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ARTICOLO 21 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;

- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile

l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti
a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ARTICOLO 22 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto è versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione;
- c) collegio sindacale, verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 c.c. ASSEMBLEA

ARTICOLO 24 DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 25 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. L'Assemblea viene convocata dall'amministratore unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ARTICOLO 26 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea dei soci:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%(cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla to-

talità dei soci.

ARTICOLO 27 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

ARTICOLO 28 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in loro assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. L'assemblea può esser tenuta in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo

2375 del codice civile.

ARTICOLO 29 ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ARTICOLO 30 ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541

c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di amministratori da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, la cui nomina avviene con decisione dell'assemblea dei soci che ne determina altresì il numero.

I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per 3 (tre) esercizi dalla loro nomina. I componenti del consiglio di amministrazione scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentan-

za.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di quattro membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocato o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 32 COMPETENZE

A titolo esemplificativo, e fermo quindi restando il rispetto delle regole e dei principi legali, l'organo di amministrazione ha le seguenti competenze:

	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge; - fissare le direttive per l'attività sociale; - formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda; - redigere i bilanci; - compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti; - accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati; - assumere lavori ed assegnarli; - convenire prezzi ed esigerli; - compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito; - rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; - investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie; - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza; - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito; - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori; - fare elezioni di domicilio; - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. L'Organo di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte	

quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà acquistare o rimborsare quote della cooperativa. L'Organo di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 33 POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del consiglio di amministrazione è generale.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Spetta inoltre all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

CAPO III - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 34 COMPOSIZIONE E POSSIBILI ARTICOLAZIONI

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente; ovvero - ove consentito dalla normativa vigente al momento della costituzione dell'organo, e quindi fuori dei casi di obbligatoria costituzione dell'organo di controllo a struttura c.d. collegiale - la cooperativa è controllata da un sindaco e/o revisore unico, con i poteri, doveri e responsabilità di legge.

In caso di collegio sindacale, i sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 35 COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Il predetto organo può esercitare anche il controllo contabile, e, in questo caso, esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 36 MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea dei soci sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ARTICOLO 37 CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea sentito l'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 38 CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI - SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39 SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 40 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico per la cooperazione.

ARTICOLO 41 INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 42 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 43 NATURA DI COOPERATIVA SOCIALE

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 44 INDEROGABILITA' DEL CARATTERE MUTUALISTICO

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto conservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ARTICOLO 45 REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 46 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Titolo VI ("Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici") del Libro V ("Del Lavoro") del vigente Codice Civile, nonché - in quanto compatibili e/o integrative - quelle relative alla disciplina delle s.r.l., nonché - infine - le norme contenute nelle leggi speciali sulla Cooperazione e sulle Cooperative sociali, e/o comunque quelle dedicate agli Enti del Terzo Settore.

Firmati:

Mingione Vladimira

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

23 di 23